



- SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA -

ORDINANZA

Oggetto: Istituzione di divieti e limitazioni in occasione della sfilata di carnevale organizzata dalla Parrocchia Ss. Ruperto e Leonardo di Vallenoncello, prevista per domenica 02 marzo 2025.

N. cron. 85, in data 18/02/2025

IL FUNZIONARIO P.O.

Vista l'istanza datata il 14 febbraio 2025 (Prot. Gen. n° 13320/A del 17/02/2025) con la quale il Parroco della Parrocchia dei S.S. Ruperto e Leonardo in frazione Vallenoncello di Pordenone porta a conoscenza dell'organizzazione di una sfilata carnevalesca nell'ambito del Quartiere, per il giorno 02 marzo 2025, che in sintesi si svolgerà con il seguente programma:

- ore 13.45 raduno dei partecipanti in piazza Valle,
- ore 14.00 partenza dei gruppi mascherati preceduto da un carro mascherato non adibito a trasporto persone, lungo via Valle, via Vallenoncello con arrivo sul piazzale della Chiesa parrocchiale alle ore 15.00 circa.

Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio della manifestazione o di eventi programmati nell'ambito della medesima; pertanto l'effettivo svolgimento della manifestazione di cui all'oggetto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie al loro, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Ritenuto per ragioni di sicurezza stradale, di accogliere le richieste dell'organizzazione e nel contempo di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza degli operatori e ai partecipanti alla manifestazione, il regolare svolgimento della stessa e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;

Vista la determinazione del Settore IX – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 2705 del 28 ottobre 2022, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Presidio Territoriale di Pordenone" al sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Visto:

- l'articolo 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ORDINA

per il giorno **domenica 02 marzo 2025 dalle ore 14.00 e sino al termine necessità** l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- in considerazione del transito della predetta sfilata di carnevale, **LA SOSPENSIONE MOMENTANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE** per tutte le categorie di veicoli, lungo il seguente percorso, limitatamente al tempo impiegato dal passaggio del corteo, nelle seguenti vie o piazze: da Piazza Valle → a seguire verso via Vallenoncello fino a raggiungere piazzale della Chiesa parrocchiale ove si concluderà la sfilata.

Deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell'art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti al corteo, lungo citato percorso.



Comune di Pordenone

Si evidenzia fin d'ora che, allo stato attuale, il Comando scrivente nel limite della disponibilità del personale in servizio e compatibilmente con le altre attività d'istituto, provvederà ad assicurare un idoneo servizio atto alla regolamentazione della viabilità necessaria.

DISPONE

- che l'organizzazione della sfilata dovrà adottare, durante tutte le fasi di svolgimento dell'evento, tutti gli accorgimenti e le cautele necessari ad assicurare che la sfilata si svolga in modo ordinato e che siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione nonché la tutela dell'incolumità dei partecipanti;
- che dovrà essere garantita una costante ed adeguata sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti, con la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della sfilata al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della sfilata in atto e del sopraggiungere dei partecipanti nonché di dare la massima pubblicità al presente provvedimento;
- che ai partecipanti dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità degli stessi;
- che sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, mentre gli eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;

AVVISA

- che l'organizzazione assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della sfilata e in particolare solleva questa Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta danni a persone, animali o cose, subiti dagli stessi partecipanti a qualsiasi titolo o da terzi;
- che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della sfilata, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;
- che la presente non solleva dagli obblighi imposti dall'obbligo di avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 123 del R.D. 6 maggio 1940 n° 635.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge;

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

DEMANDA

agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, avranno cura di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

**IL RESPONSABILE
DANILO DEI CAS**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEI CAS DANILO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 18/02/2025 10:18:04